

## IL SOFTWARE COME OGGETTO DELLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

**Cass. civ. Sez. I Sent., 12/01/2007, n. 581**

*(Carattere della creatività)*

Ai fini della protezione del diritto d'autore, il carattere di **creatività** di un programma per elaboratore coincide con quello di originalità rispetto ad opere precedenti e sussiste anche qualora il programma sia composto da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia della programmazione informatica, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (nella specie, è stato rilevato che i prodotti **software** deputati al controllo dei processi industriali presentano una "architettura di base" comune alla maggior parte di prodotti analoghi presenti sul mercato, perciò l'originalità di un singolo prodotto risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa all'ambiente tecnologico specifico).

La protezione offerta dal diritto d'autore - nell'ambito della **tutela** dei "beni letterari" - ai "programmi per elaboratori elettronici" (il c.d. "**software**") postula, al pari di quella relativa ad ogni altra opera, il requisito dell'"originalità" degli stessi. Ad un tal riguardo, anche nel caso del "**software**", al fine di stabilire se l'opera specifica (ossia il "programma") sia frutto - o meno - di una elaborazione "creativa originale", si rende necessario premettere e precisare che l'"originalità" e la "**creatività**" sussistono anche qualora l'opera in questione sia composta da idee e nozioni semplici comprese - in quanto tali - nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La verifica della misura della consistenza di un tale apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione.

**Cass. civ. Sez. I, 13/06/2014, n. 13524 (rv. 631378)**

*(Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica)*

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "**software**", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la **creatività** e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di **tutela** il programma "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico del "**software**"). (Rigetta, App. Milano, 15/05/2007)

**Cass. pen. Sez. III, 25/01/2012, n. 8011 (rv. 252756)**

*(caratteri dell'opera tutelata e reato ex art. 171 bis l.d.a.)*

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico,

intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti. (Rigetta in parte, App. Brescia, 31/01/2011)

**Trib. Roma Sez. spec. propr. industr. ed intell., 13/07/2004**

*(Veicolazione contenuti illeciti o dannosi)*

Sussistendo i connotati della **creatività** e della originalità di una banca dati informatica - sia per la natura dei dati in essa contenuti, sia per l'esistenza di un sistema **software** (motore di ricerca) per la loro consultazione, costituente anch'esso opera dell'ingegno - ne consegue l'insorgenza di un diritto attribuito, sul data base, all'autore; dovendosi, per l'effetto, ordinare la cessazione dell'altrui utilizzo non autorizzato in qualunque forma possibile, ivi compreso quello attuato mediante un sito Internet.

**Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2012, n. 15534**

*(Diritti del prestatore di lavoro-creatore del software)*

In ordine alla realizzazione di un **software**, ovvero un programma per elaboratore, la **tutela** apprestata al lavoratore riposa sull'art. 12-bis della legge n. 633 del 1941 e presuppone la creazione dell'opera da parte del lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro. Qualora non ricorra nessuna delle due ipotesi, come verificatosi nel caso concreto, deve escludersi, in difetto di una norma speciale, la sussistenza di una disciplina inderogabile a **tutela** del lavoratore, che risulterebbe violata da un accordo con il quale il creatore di un programma per elaboratore ne consente l'utilizzo al proprio datore di lavoro.

## **APPLICAZIONI DELLA DIRETTIVA 2009/24/CE**

**Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 03/07/2012, n. 128/11**

*(UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp)*

L'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva n. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla **tutela** giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, fosse anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2009/24/CE devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione.

**Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 02/05/2012, n. 406/10**

*(SAS Institute Inc c. World Programming Ltd)*

L'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva n. 91/250/CEE deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

L'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla **tutela** giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

**Trib. Roma, 22/03/2011**

Pfa Films s.r.l. c. Google Italy s.r.l.

La mancata attivazione per la rimozione di "links" a siti contenenti materiale illecito da parte di un gestore di un motore di ricerca rende tale soggetto responsabile di un concorso nella contraffazione di diritti di proprietà intellettuale dal momento della conoscenza dell'illiceità di tali contenuti.

### **CONTRATTI AD OGGETTO INFORMATICO**

**Cass. civ. Sez. III, 11/09/2014, n. 19161**

Hewlett-Packard Italiana S.r.l. c. P.M.

Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (nella specie, l'acquirente di un personal computer, all'interno del quale era già installato un sistema operativo, aveva deciso di non accettare le condizioni generali presenti in tale sistema e, quindi, avanzato richiesta di restituzione di quanto corrisposto nell'acquisto di tale programma, che non poteva essere utilizzato in caso di mancata accettazione delle condizioni contrattuali. Il venditore si era rifiutato, asserendo l'inscindibilità giuridica tra *software* e hardware).

Nel caso di vendita di un computer sul quale sia stato preinstallato un dato sistema operativo, l'acquirente, che rifiuti di stipulare il contratto di licenza del *software* negando di prestare il consenso alle relative condizioni generali, ha diritto alla restituzione della parte del prezzo imputabile a corrispettivo della licenza (nella specie, pur essendosi pattuito un corrispettivo unico, la corte ha ritenuto di poter determinare il corrispettivo della concessione in uso del *software* in base ai listini di mercato)

L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo *software* applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al *software* applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer. (Rigetta, Trib. Firenze, 30/07/2010)

**Cass. civ. Sez. III, 25/08/2014, n. 18185 (rv. 633063)**

In tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell'analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell'arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l'integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell'hardware e del *software* e la relativa manutenzione). (Cassa con rinvio, App. Roma, 20/05/2010)

**Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 31/07/2014, n. 17466 (rv. 631788)**

Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, sicché non può invocare il foro del consumatore l'avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale. (Regola competenza)